

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI)
(Provincia di Potenza)

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La nota integrativa costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione in base ai nuovi principi contabili.

Il periodo di sperimentazione contabile, inizialmente previsto per un biennio è stato prorogato fino al 31/12/2014 dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Esso ha avuto la finalità di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica ed individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione della spesa per missioni e programmi ed alla redazione del bilancio consolidato.

Per la prima volta nel 2014 gli enti sperimentatori hanno dovuto applicare il principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011. Il nuovo processo di programmazione che ha sostanzialmente la finalità di far "conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire.... e valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione", si concretizza prevalentemente nella redazione del Documento Unico di Programmazione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio come allegato al bilancio di previsione 2016/2018. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; definisce le linee programmatiche dell'Amministrazione in base alle reali possibilità operative dell'Ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da garantire, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti da realizzare.

La fase di programmazione, che dall'anno 2016 sia per gli enti sperimentatori che per tutti gli altri enti locali, risulta completamente rivista negli strumenti e nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Il bilancio di previsione finanziario, ha sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2016/2018 viene redatto rispettando gli schemi di bilancio sperimentali, aggiornati secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione.

Al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 sono allegati oltre alla presente Nota integrativa, i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno
- m) la nota integrativa;
- n) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

La nota integrativa è stata introdotta con il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato predisposto in un contesto di difficoltà ed incertezza normativa che caratterizza il quadro delle risorse.

La tabella evidenzia la costante riduzione nel tempo a decorrere dal 2010 dei trasferimenti dallo Stato, con esclusione dei contributi straordinari che vengono evidenziati:

	2010	2011	2012	2013	2014
FONDO DI SOLIDARIETA'				€ 1.040.492,60	€ 972.752,20
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		€ 954.765,09	€ 1.126.324,90		€ 21.042,82
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	€ 115.946,82				
COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA		€ 154.467,80			
TRASFERIMENTI GENERALI:	€ 1.129.617,87	€ 124.673,52	€ 108.432,36	€ 110.375,46	€ 148.808,18
<i>Ctr. Ordinario</i>	€ 574.234,23	€ 14.585,24			
<i>Ctr. Consolidato</i>	€ 175.025,13				
<i>Ctr. Perequativo</i>	€ 183.523,65				
<i>Altri</i>	€ 33.840,52	€ 1.873,29	€ 6.094,38	€ 10.283,28	€ 48.717,83
<i>Funzioni trasferite</i>	€ 1.940,07				
<i>Ctr. Sviluppo investimenti</i>	€ 103.459,80	€ 102.143,55	€ 102.143,55	€ 99.795,37	€ 99.795,37
<i>Altri trasf. c/capitale</i>	€ 667,84				
<i>Trasferimenti erariali per 5/1000</i>		€ 235,63	€ 194,43	€ 296,81	€ 294,98
<i>Trasferimento compensativo mancato gettito ICI 1^ casa</i>	€ 56.926,63	€ 5.835,81			
CTR. STRAORDINARIO ENTI TERREMOTATI		€ 181.493,32	€ 90.746,66		
TOTALE ANNO	€ 1.245.564,69	€ 1.415.399,73	€ 1.325.503,92	€ 1.150.868,06	€ 1.142.603,20

La successiva tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l'anno 2016. Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.

Quadro generale riassuntivo 2016					
Entrate			Spese		
Fondo pluriennale vincolato			Titolo I: Spese correnti		
	€	1.540.662,86		€	3.915.546,25
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
	€	2.010.647,55			
Titolo II:	Trasferimenti correnti		Titolo II:	Spese in c/capitale	
	€	528.030,23		€	3.680.747,93
Titolo III:	Entrate extratributarie			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
	€	612.954,97			
Titolo IV:	Entrate in c/capitale		Titolo III:	Spese per incremento di attività finanziarie	
	€	2.824.132,23			
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Titolo VI:	Accensione prestiti		Titolo IV:	Rimborso di prestiti	
	€	149.973,77		€	216.254,68
Titolo VII:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Titolo V:	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	
	€	1.249.512,61		€	1.249.512,61
Titolo IX:	Entrate per c/terzi e partite di giro		Titolo VI:	Spese per c/di terzi e partite di giro	
	€	861.000,00		€	861.000,00
				di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
	Totale	€ 9.776.914,22		Totale	€ 9.923.061,47
	Avanzo di amministrazione 2015			Disavanzo di amministrazione 2015	
	€	146.147,25			
Totale	complessivo entrate	€ 9.923.061,47	Totale	complessivo spese	€ 9.923.061,47

Quadro generale riassuntivo 2017				
Entrate			Spese	
Fondo pluriennale vincolato			Titolo I:	Spese correnti #####
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	#####	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Titolo II:	Trasferimenti correnti	€ 389.933,95	Titolo II:	Spese in c/capitale #####
Titolo III:	Entrate extratributarie	€ 364.023,70	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Titolo IV:	Entrate in c/capitale	#####	Titolo III:	Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Titolo VI:	Accensione prestiti		Titolo IV:	Rimborso di prestiti € 227.184,02
Titolo VII:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 745.792,01	Titolo V:	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere € 745.792,01
Titolo IX:	Entrate per c/terzi e partite di giro	€ 851.000,00	Titolo VI:	Spese per c/di terzi e partite di giro € 851.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Totale #####			Totale #####	
Avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	
Totale	complessivo entrate	#####	Totale	complessivo spese #####

Quadro generale riassuntivo 2018				
Entrate			Spese	
Fondo pluriennale vincolato			Titolo I:	Spese correnti #####
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	#####	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Titolo II:	Trasferimenti correnti	€ 389.933,95	Titolo II:	Spese in c/capitale #####
Titolo III:	Entrate extratributarie	€ 371.948,66	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Titolo IV:	Entrate in c/capitale	#####	Titolo III:	Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie		di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Titolo VI:	Accensione prestiti		Titolo IV:	Rimborso di prestiti € 217.357,10
Titolo VII:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 745.792,01	Titolo V:	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere € 745.792,01
Titolo IX:	Entrate per c/terzi e partite di giro	€ 826.000,00	Titolo VI:	Spese per c/di terzi e partite di giro € 826.000,00
			di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Totale #####			Totale #####	
Avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	
Totale	complessivo entrate	#####	Totale	complessivo spese #####

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	Consuntivo 2014	Ass. 2015	Preventivo 2016
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente		€ 851.397,64	€ 904.462,81
		€ 1.956.320,06	€ 2.010.647,55
Entrate titolo II		€ 871.739,48	€ 528.030,23
Entrate titolo III		€ 926.334,02	€ 612.954,97
(A) Totale titoli (I+II+III)	€ -	€ 4.605.791,20	€ 4.056.095,56
(B) Spese titolo I (Comprensive di FPV)		€ 4.392.733,24	€ 3.915.546,25
(C) Rimborso prestiti titolo IV		€ 225.410,24	€ 216.254,68
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	€ -	-€ 12.352,28	-€ 75.705,37
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		€ 108.500,00	€ 146.147,25
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
-contributo per permessi di costruire		€ 30.000,00	€ 30.000,00
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali			
-altre entrate (specificare)			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	€ -	€ 123.447,72	€ 100.441,88
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			
- altre entrate (specificare)		€ 123.447,72	€ 100.441,88
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	€ -	€ 2.700,00	€ 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	Consuntivo 2014	Ass. 2015	
Fondo Pluriennale Vincolato di parte investimento		€ 439.827,14	€ 636.200,05
Entrate titolo IV		€ 2.823.540,37	€ 2.824.132,23
Entrate titolo V		€ 68.359,05	
Entrate titolo VI		€ -	€ 149.973,77
(M) Totale titoli (IV+V+VI)	€ -	€ 3.331.726,56	€ 3.610.306,05
(N) Spese titolo II		€ 3.425.174,28	€ 3.680.747,93
(O) Spese titolo III		€ -	
(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)		€ 123.447,72	
(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa			€ 100.441,88
Saldo di parte capitale (M-N-O+P+Q-F)	€ -	€ 0,00	€ 0,00

ENTRATE

TITOLO I

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

	Bilancio di previsione	Bilancio di previsione	Bilancio di previsione
	2016	2017	2018
I.M.U. (compreso i recuperi)	€ 321.000,00	€ 355.000,00	€ 333.900,00
I.C.I.	€ -		
I.C.I. recupero evasione	€ 79.278,00		
Imp. Pubblicità e diritti pubbliche aff.	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Add.le com.le consumo energia elettrica			
Addizionale I.R.P.E.F.	€ 127.100,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.			
Compartecipazione Iva			
Imposta di soggiorno			
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Tributo sui rifiuti e servizi	€ 499.809,24	€ 509.865,43	€ 509.865,43
Tassa rifiuti solidi urbani			
TEFA (Tributo funzione tutela ambiente)	€ 24.856,23	€ 25.384,04	€ 25.384,04
TARES			
Recupero evasione tassa rifiuti	€ 18.818,00		
TASI (Tassa sui servizi comunali) recupero evasione	€ 40.280,00	€ 30.280,00	€ 30.280,00
Fondo sperimentale di riequilibrio			
Fondo solidarietà comunale	€ 866.906,08	€ 866.906,08	€ 866.906,08
Altri tributi speciali			
Totale entrate tributarie	€ 2.010.647,55	€ 1.950.035,55	€ 1.928.935,55

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

A decorrere dall'anno 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), avente tre componenti, i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali (art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

I tre componenti della IUC sono:

- l'imposta municipale propria (IMU), a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;
- la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore di immobili.

2. Con l'istituzione della IUC è fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, mentre è abrogata la disciplina della TARES (art. 1, comma 703 e 704, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

3. Il consiglio comunale regola la disciplina dell'imposta e, in particolare (art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- per la TARI:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;

- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

- per la TASI:

- f) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- g) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle aree assoggettabili (art. 1, comma 684, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi (art. 1, comma 685) e qualora intervengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modifiche.

Nella dichiarazione, da redigere su modello messo a disposizione dal Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno, ove esistente (art. 1, comma 685).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2 o TARES (art. 1, comma 686).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (art. 1, comma 687).

Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi, e la rappresentanza in giudizio (art. 1, comma 692, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici pubblici e gestori di servizi pubblici, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettate al tributo a personale autorizzato, con preavviso di almeno sette giorni, ma in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplice (art. 1, commi 693 e 694).

Le sanzioni in caso di infedele dichiarazione e di omissione di versamento sono determinate come segue, salvo la facoltà del Comune di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti (art. 1, comma 695-700, Legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta% di ogni importo non versato (comma 695);
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 696);
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 697);
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (comma 698);
- le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (comma 696), l'infedele dichiarazione (comma 697) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (comma 698) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (comma 699).

Per quanto non espressamente previsto dalla disciplina specifica concernente la IUC, si applicano le disposizioni relative ai tributi locali (art. 1, comma 701).

A decorrere dal 3 marzo 2014, sul "Portale del federalismo fiscale" è disponibile una Sezione "IMU/IUC" dedicata alla trasmissione telematica al Mef delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di IUC (nota Mef, dipartimento finanze, 28 febbraio 2014, prot. 4033/2014). La trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel "Portale" costituisce adempimento dell'obbligo di invio e non deve, pertanto essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante Pec.

L'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di IMU, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito informatico. La pubblicazione sul sito informatico delle deliberazioni relative a TASI e TARI ha, invece, finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Con l' art. 8, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, dell'IRPEF e relative addizionali sui beni non locati.

Il presupposto d'imposta è il possesso di immobili (art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 15, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

3. L'imposta non si applica per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (lett. a);

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali per le fasce di popolazione svantaggiate (lett. b);

d) casa coniugale assegnata al coniuge in sede di separazione, annullamento o divorzio (lett. c);

e) unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente al comparto delle forze armate, forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione, a prescindere dalle condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica (lett. d);

f) fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Per abitazione principale di cui al precedente punto 3, lett. a, si intende quella in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13, comma 2).

L'esclusione si applica per un solo immobile, ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle ctg. catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Per le unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9, si applica l'aliquota nella misura dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 19, comma 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 16, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. Dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

4.1. Nel caso che i cittadini italiani residenti all'estero siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi Comuni del territorio italiano, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale con l'applicazione del regime di favore stabilito per l'abitazione principale (risoluzione Mef, dipartimento finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 5 novembre 2015, n. 10/DF).

Dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (art. 2, comma 2, lett. a, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Nel campo di applicazione dell'esenzione rientrano anche i fabbricati oggetto di incisivo recupero, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione (risoluzione dipartimento finanze, 11 dicembre 2013, n. 11/DF).

L'esenzione si applica anche agli immobili non ancora assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie (risoluzione Mef, dipartimento finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 5 novembre 2015, n. 9/DF).

Sono esenti dall'imposta (art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214):

- a) gli immobili posseduti dallo Stato;
- b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali che non hanno natura commerciale;
- f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze;
- g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sui redditi;
- i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- l) gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dagli Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

L'esenzione degli immobili di cui al precedente punto (lett. B) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si applica anche ai consorzi tra enti territoriali e unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 31, comma 19, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Gli immobili delle Regioni, delle Province o dei Comuni, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici ed ai fondi comuni d'investimento immobiliare, continuano a godere dello stesso trattamento di esenzione fino a quando non saranno rivenduti secondo la risoluzione Ministero Economia e Finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 7 aprile 2005, n. 1/Dpf.

L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati di cui al precedente punto (lett. F), destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto (art. 2, comma 1, Legge 1 agosto 2003, n. 206).

Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di (art. 1, comma 1):

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

Le confessioni religiose che, oltre alla chiesa cattolica, hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'apposita norma costituzionale sono e secondo la circolare Ministero Interno, direzione centrale finanza locale, 12 luglio 2005, n. F.L. 28/2005):

- Tavola Valdese;
- Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

I Comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2016, l'esenzione di cui al precedente punto (lett. i), i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sono individuati dalla circolare Mef, 14 giugno 1993, n. 9 (in G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) (art. 1, comma 13, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

6.3.1. Sono, altresì, esenti dall'IMU, indipendentemente dalla loro ubicazione, tutti i terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Gli Enti pubblici e privati non commerciali, di cui al precedente punto (lett. L), sono esenti dall'imposta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Nel caso in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività non commerciali, permane l'esenzione dall'imposta (risoluzione Ministero Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, 4 marzo 2013, n. 4/DF).

L'esenzione dall'imposta non si applica alle fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies).

Per le piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane, è prevista l'esenzione IMU (art. 37, comma 1 e 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Dall'anno 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica sono esenti dall'imposta (art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Dall'anno 2014, i Comuni possono considerare adibiti ad abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia locata.

Dall'anno 2016 non è più nella facoltà dei Comuni di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (art. 13, comma 2, periodo soppresso dall'art. 1, comma 10, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

11. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile come determinato ai fini ICI, ossia, per i fabbricati iscritti in catasto, dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, cui si applicano i seguenti moltiplicatori (art. 13, comma 3 e 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 10, lett. c, d, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

- 160 per ctg. A, escluso A/10, e ctg. C/2, C/6 e C/7;
- 140 per ctg. B e C/3, C/4 e C/5;
- 80 per ctg. D/5;
- 80 per ctg. A/10;
- 60 per ctg. D, escluso D/5, per il solo anno 2012;
- 65 per ctg. D, escluso D/5, dall'anno 2013;
- 55 per ctg. C/1.

Con D.M. Mef 15 marzo 2015, sono aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati appartenenti alle imprese classificabili nel gruppo catastale D e privi di rendita catastale, agli effetti dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2015.

A decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale classificati D (immobili ad uso produttivo) ed E (immobili a destinazione speciale) è effettuata tramite stima diretta, eseguita da professionisti incaricati e soggetta a verifica da parte dell'Agenzia entrate (art. 1, comma 21, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

Gli atti di aggiornamento della rendita catastale possono essere presentati all'Agenzia entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 22). Per l'anno di imposizione 2016, gli atti di aggiornamento della rendita catastale presentati entro il 15 giugno 2016 e le rendite rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 23).

Per i terreni agricoli, il valore è pari al reddito dominicale con moltiplicatore 135 (art. 13, comma 5).

È soppressa, dal 2016, la norma che:

- disponeva che per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (art. 1, comma 10, lett. c);

- disponeva che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni (art. 13, comma 8-bis, soppresso dall'art. 1, comma 10, lett. d):
 - a) del 70%, sulla parte fino a 15.500 euro;
 - b) del 50%, sulla parte da 15.500 a 25.500 euro;
 - c) del 25%, sulla parte da 25.500 a 32.000 euro.

Ai fini dell'imposta, si considerano, comunque, fabbricabili i terreni con destinazione edificatoria attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'avvenuta adozione degli strumenti urbanistici attuativi (art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248).

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili e l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione hanno valenza retroattiva e producono gli effetti previsti ai fini del requisito della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa (art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124).

La base imponibile è ridotta del 50% per i (art. 13, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 10, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

- a)- fabbricati di interesse storico e artistico;
- b)- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c)- dal 2006, le unità immobiliari, escluso quelle classificate A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche nel caso che il comodante possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9, e a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione sia attestato nella dichiarazione IMU.

L'inagibilità o inabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o che, in alternativa, può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

11.4.2. I Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta è ridotta al 75% (art. 13, comma 6-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall'art. 1, comma 53, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

L'imposta sul valore degli immobili all'estero non si applica al possesso dell'abitazione principale, oltre alle pertinenze della stessa, e alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9 (art. 19, comma 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 16, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

13.1.1. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

14. L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76% (art. 13, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e l'aliquota massima dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobili, non può, comunque, superare l'aliquota massima IMU (art. 1, comma 640, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

L'aliquota è dello 0,4% per l'abitazione principale non esente e per le relative pertinenze (art. 19, comma 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 16, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, nel caso di più soggetti.

Dall'anno 2013, è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 380, lett. f, Legge 24 dicembre 2012, n. 228):

D1 - opifici;

D2 - alberghi e pensioni (con fini di lucro);

D3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fini di lucro);

D4 - case di cura ed ospedali (con fini di lucro);

D5 - istituti di credito, cambio e assicurazione (con fini di lucro);

D6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fini di lucro);

D7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D9 - edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.

15.1. Rientrano nel campo di applicazione della riserva anche i fabbricati rurali (Ctg. D10), assoggettati all'aliquota dello 0,2% (risoluzione Ministero Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, 28 marzo 2013, n. 5/DF).

Il gettito dell'imposta riservata allo Stato è calcolato con l'aliquota base dello 0,76% sugli immobili delle categorie da D1 a D9.

La riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D non si applica agli immobili posseduti dai Comuni e che insistono nel rispettivo territorio (art. 1, comma 380, lett. f, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività, a titolo di imposta, interessi e sanzioni (art. 1, comma 380, lett. f).

16. L'inserimento degli atti sul sito www.finanze.gov.it sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata.

A decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni ed i regolamenti in materia di IMU devono essere trasmessi al Ministero Economia e Finanze solo per via telematica (art. 13, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

La trasmissione è eseguita mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita Sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Nella Sezione del portale devono essere inseriti gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni del MEF. Fermo restando che il termine ultimo per l'adozione delle deliberazioni relative alle aliquote, alle detrazioni ed al Regolamento è la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze. Dal 2015 le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio evidenzia un accertamento di squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ma per il 2016, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui prevedono un aumento del tributo rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli enti che deliberano il predissesto o il dissesto (art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria (art. 9, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214). E' proporzionale alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, intendendosi per mese un periodo di almeno quindici giorni.

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, il versamento dell'IMU sugli immobili con contratti di multiproprietà è effettuato da chi amministra il bene (art. 1, comma 728-bis, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il versamento dell'imposta è effettuato con Mod F24 in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso (art. 9, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, comma 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), ferma restando la facoltà del contribuente di eseguire il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.

A decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento dell'IMU può essere eseguito mediante bollettino postale.

Gli enti non commerciali versano l'imposta in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'IMU corrisposta nell'anno precedente, alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno in corso e l'ultima, a congruaglio, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento (art. 1, comma 721, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

I versamenti sono eseguiti con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate dopo l'1 gennaio 2014 nei confronti dello stesso Comune.

In proposito, si segnala che l'Ente ha fissato le seguenti aliquote per le diverse tipologie immobiliari:

- 1- conferma, per il 2016, dell'aliquota dello 0,96% su tutti i fabbricati, eccetti quelli esentati e dello 0,40% per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze.
- 2- applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 10 della Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 per unità immobiliari adibite ad abitazioni concesse in comodato uso gratuito. La stessa aliquota è stata prevista per le unità immobiliari iscritte al catasto urbano nelle categorie C1 e C3 a condizione che il soggetto passivo di imposta coincida con chi esercita attività commerciale o artigianale nell'immobile stesso.

La previsione complessiva del gettito IMU, riferita alla sola annualità 2016, iscritta in bilancio, è quantificata in € 241.000,00.

Il suddetto gettito IMU risulta in linea con quanto riscosso nell'anno precedente (al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale).

In linea con la politica adottata dall'Ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione ICI (fino al 2011) ed IMU per il 2012. In particolare per quest'anno viene prevista in bilancio la somma di € 30.000, 00 per ICI 2011 ed € 80.000,00 per IMU 2012, oltre alla quota di € 49.278,00 per accertamenti, già esecutivi, per ICI 2010.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

A decorrere dall'anno 2014 è istituita la TASI, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili (art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 669, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

L'imposta è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 639, nel testo modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui al precedente punto (art. 1, comma 671, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento.

Sono soggette ad imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1,

comma 670, soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. g, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

Sono, quindi, imponibili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte non operative di locali imponibili diversi dalle civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto (art. 1, comma 672).

Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (art. 1, comma 673).

In caso di multiproprietà e di centri commerciali, soggetto passivo è il gestore dei servizi comuni (art. 1, comma 674).

Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione tributaria (art. 1, comma 681).

La quota del tributo a carico dell'occupante è compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo, in funzione di quanto stabilito nel Regolamento comunale; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate A/1, A/8 e A/9, la TASI è versata dal solo possessore nella percentuale fra il 70 e il 90% stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015 (art. 1, comma 681, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d, Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Qualora la delibera regolamentare TASI non sia stata trasmessa al Mef entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo del provvedimento nell'apposita Sezione del portale del federalismo fiscale, ovvero non sia stata regolamentata nel 2015 la predetta percentuale, il versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Il termine del 10 settembre 2014 per la trasmissione al Mef della deliberazione regolamentare TASI 2014, si applica ai soli Comuni che non l'hanno inviata in via telematica entro il 23 maggio 2014 ai fini del versamento della prima rata entro il 16 giugno 2014 (art. 1, comma 708, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sono esenti dall'imposta, oltre ai terreni agricoli (art. 1, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68):

a) gli immobili posseduti dallo Stato;

b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane

e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali che non hanno natura commerciale;

f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze;

g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sui redditi;

i) gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dagli Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

l) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

L'esenzione degli immobili di cui al precedente punto (lett. B), destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si applica anche ai consorzi tra enti territoriali e unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 31, comma 19, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Gli immobili delle Regioni, delle Province o dei Comuni, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici ed ai fondi comuni

d'investimento immobiliare, continuano a godere dello stesso trattamento di esenzione fino a quando non saranno rivenduti (risoluzione Ministero Economia e Finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 7 aprile 2005, n. 1/Dpf).

L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati di cui al precedente punto, (lett. f), destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto (art. 2, comma 1, Legge 1 agosto 2003, n. 206).

L'elevazione dello 0,8 per mille del limite massimo disposto per gli anni 2014 e 2015 può essere deliberato anche per il 2016, con espresso provvedimento consiliare che conferma il mantenimento della stessa misura del 2015, fermo restando che questa è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e sulle unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili (art. 1, comma 28, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

6.1.4. Per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui prevedono un aumento del tributo rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli Enti Locali che deliberano il predissesto o il dissesto (art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima non può, comunque, eccedere l'1 per mille (art. 1, comma 678).

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%, modificabile, da parte dei Comuni, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1, comma 678, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta è ridotta al 75% (art. 13, comma 6-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall'art. 1, comma 53, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Entro il 14 ottobre di ciascun anno il Comune deve trasmettere al Mef, per via telematica, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, mediante inserimento del testo dei provvedimenti nell'apposita Sezione del portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 688, nel testo modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In caso di mancata pubblicazione entro il termine si applicano gli atti adottati per gli anni precedenti. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

È soppressa la facoltà per i Comuni di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU (art. 1, comma 691, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Per riassumere:

- 1- il presupposto impositivo per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di Imu, e aree scoperte, comprese quelle edificabili e qualsiasi uso adibite;
- 2- sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- 3- la base imponibile è quella prevista per l'IMU. L'aliquota base è pari all'1‰.

Il Comune nel determinare l'aliquota ha verificato che la somma delle aliquote IMU e TASI non supera l'aliquota massima del 11,4 ‰ fissata per l'IMU.

La previsione complessiva del gettito TASI, riferita alla sola annualità 2016, iscritta in bilancio, è quantificata in € 30.280,00.

Il suddetto gettito TASI risulta in linea con quanto riscosso nell'anno precedente (al netto quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale).

La legge di stabilità 2016 ha previsto l'abolizione della Tasi sulla prima casa.

Le aliquote sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili come la Pubblica sicurezza, la tutela del patrimonio, manutenzione delle strade e piazze, del verde pubblico, servizi di protezione civili, servizio a tutela degli edifici ed aree comunali, servizio di anagrafe e stato civile, servizi cimiteriali, sgombero neve, etc.

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

A decorrere dall'anno 2014, è istituita la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641).

È fatto salvo il tributo provinciale ambientale applicato sull'importo della tassa (art. 1, comma 666).

Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a sei mesi, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641-643, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641).

Non sono, quindi, tassabili le superfici scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie di locali tassabili diversi dalle civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per le aree comuni soggette detenute da più persone, il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà (comma 642). In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643).

In caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, soggetto passivo è il gestore dei servizi comuni (art. 1, comma 644).

Il tributo è corrisposto in base a tariffa per anno solare (art. 1, comma 650, Legge 27 dicembre 2013, n. 147). La tariffa è determinata, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, per unità di superficie sulla quale vengono prodotte medie ordinarie di rifiuti (art. 1, comma 651).

La superficie soggetta a TARES, fino all'attuazione delle procedure relative all'aggiornamento e allineamento dei dati catastali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645). L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento direttoriale agenzia delle entrate di attuazione dell'interscambio dei dati tra i Comuni e l'agenzia (art. 1, comma 645).

Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2 o della TARES (art. 1, comma 646).

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138) recante norme per la revisione generale delle tariffe d'estimo della unità immobiliari urbane (art. 1, comma 646). Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile (art. 1, comma 648).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori (art. 1, comma 649).

Non sussiste obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa TARSU (e conseguentemente, TIA, TARES e TARI) poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari, occupanti o detentori di locali ed aree tassabili (sentenza Corte cassazione, Sezione tributaria civile, 21 gennaio 2015, n. 4321).

In alternativa al metodo normalizzato di cui ai precedenti punti 3, è prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI per la quale la tariffa può essere applicata, nel rispetto del principio "chi inquina paga", tenendo conto dei seguenti criteri (art. 1, comma 652, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 27, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

a) per quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio;

b) per categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

5. Il consiglio comunale regola la disciplina del tributo e, in particolare (art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147):

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (comma 682, lett. a, n. 2);

b) le riduzioni tariffarie (comma 649, 656, 657, 658);

c) le eventuali ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni (comma 659);

d) modalità di applicazione del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico (comma 662);

e) i termini di versamento (comma 688);

f) applicazione di una tariffa corrispettiva, in luogo della TARI (comma 668);

g) circostanze attenuanti o esimenti di sanzioni (comma 700).

Le riduzioni tariffarie di cui al precedente punto 5. lett. b da regolamentare sono riferite a:

- zone in cui non è effettuata la raccolta, nelle quali il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa (comma 657);

- mancato svolgimento del servizio, effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento, interruzione per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano provocato danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, giusta riconoscimento dell'autorità sanitaria, nel qual caso il tributo è dovuto nella misura massima del 20% (comma 656);

- modulazioni da assicurare per la raccolta differenziata nelle utenze domestiche (comma 658);

- coefficienti di riduzione proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero (comma 649).

Le eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al precedente punto 5. lett. c che possono essere regolamentate sono riferite a (comma 659):

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;

- fabbricati rurali a uso abitativo.

Oltre a quelle previste al precedente punto (lett. c) il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni disponendone la copertura con l'iscrizione in bilancio dell'onere come autorizzazione di spesa (art. 1, comma 660).

Le modalità di applicazione del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, di cui al precedente punto (lett. d), sono in base a tariffa giornaliera (art. 1, comma 662, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100% (comma 663).

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune per la TOSAP temporanea (comma 664).

Per quanto non previsto ai precedenti punti sulla tariffa giornaliera, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale (art. 1, comma 665).

L'applicazione di una tariffa corrispettivo, in luogo della TARI, di cui al precedente punto 5 lett. f, può essere attuata dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Nella commisurazione della tariffa corrispettivo, il Comune può tenere conto degli usi e della tipologia delle attività svolte, per unità di superficie e sulla quale vengono prodotte medie ordinarie di rifiuti (metodo normalizzato).

In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori medesimi (art. 1, comma 654, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Dal costo che deve essere coperto dal tributo è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, a fronte del quale, confermata la non debenza del tributo da parte delle istituzioni scolastiche, continua ad essere corrisposto il trasferimento MIUR per un importo forfettario in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica (comma 655).

Tra le componenti di costo vanno considerate anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili con riferimento alla TIA 1, alla TIA 2 e alla TARES (art. 1, comma 654-bis).

A decorrere dall'anno 2017 (termine rinviato di due anni), nella determinazione dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Le tariffe del tributo sono approvate dal consiglio comunale, salvo eventuali norme statutarie differenti, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dallo stesso consiglio o da altre autorità competente (art. 14, comma 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il tributo si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis, comma 2, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80).

Il versamento è effettuato con Mod. F24 oppure mediante c/c/p con modalità F24, oppure, ancora con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nel numero di rate (di norma due) e alle scadenze di pagamento (di norma semestrale) stabiliti dal Comune, anche in modo differenziato rispetto alla TASI (art. 1, comma 688, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

È consentito, comunque, il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Le modalità di versamento della tariffa corrispettivo il luogo della TARI, di cui al precedente punto 7, sono regolamentate dal Comune (art. 1, comma 691).

Con D.M. da adottare, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti (art. 1, comma 689).

I modelli di pagamento preventivamente compilati dagli enti impositori devono essere inviati ai contribuenti. L'applicazione e la riscossione del tributo sono attribuite al Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettivo di cui al precedente punto 8, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 690).

Le modalità di versamento della tariffa corrispettivo restano, però, regolamentate dal Comune (art. 1, comma 691). 13. I Comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa corrispettivo ai soggetti ai quali risulta affidato al 31 dicembre 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES (art. 1, comma 691, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Per riassumere:

- 1- il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- 2- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
- 3- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- 4- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- 5- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n.

158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del “chi inquina paga”) – norma derogata fino al 2017;

- 6- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- 7- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo.

In linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione Tarsu/Tia. In particolare per quest'anno viene prevista in bilancio la somma di € 9.943,81.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, al quale fanno riferimento gli articoli ed i commi senza alcuna altra indicazione, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998).

L'aliquota base dell'addizionale è determinata con D.M. ancora da emanare, con equivalente riduzione delle aliquote IRPEF (art. 1, comma 2).

Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002 (art. 67, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero Economia e Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce (art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art. 1, comma 4).

A decorrere dall'anno 2012, i Comuni devono inviare al Ministero Economia e Finanze, dipartimento delle finanze, le deliberazioni relative all'aliquota dell'addizionale entro 30 giorni dalla loro approvazione (art. 4, comma 1-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44).

Contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere, devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita Sezione del portale del federalismo fiscale, i dati individuati con D.M. Mef da emanare entro il 12 gennaio 2015 (art. 8, comma 3 e 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

6. Poiché le entrate spettanti ai Comuni soggetti al regime di tesoreria unica riscosse tramite Mod. F24, tra cui rientra anche l'addizionale comunale all'IRPEF, sono accreditate sulle contabilità speciali intestate ai singoli enti, il conto corrente postale a suo tempo dedicato per l'accredito dell'addizionale può essere chiuso senza obbligo di comunicazione al Ministero Interno (comunicato Ministero Interno, direzione centrale finanza locale, 6 novembre 2014).

Per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui prevedono un aumento delle aliquote dell'addizionale rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli Enti Locali che deliberano il predissesto o il dissesto (art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

La quantificazione dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2016 è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

È istituito, con la contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, il fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 380, lett. b, d, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Il fondo è alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni (art. 1, comma 380, lett. b).

A decorrere dall'anno 2014, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è pari a (art. 1, comma 380-ter, lett. a, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'art. 1, comma 17, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):

- 6.647.114.923,12 euro, per l'anno 2014;
- 6.547.114.923,12 euro, per l'anno 2015;
- 8.365.464.923,12 euro, per gli anni 2016 e successivi, con un incremento di euro 3.767.450.000 per le finalità di cui al successivo punto 2.1. ed una riduzione di euro 1.949.100.000 per minore quota di IMU comunale che affluisce al fondo.

Con D.P.C.M. l'incremento del fondo pari ad euro 3.767.450.000 euro per gli anni 2016 e successivi, è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015, non più acquisito dal 2016 (art. 1, comma 380-sexies, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. f, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

La dotazione del fondo, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è assicurata per 4.717.900.000 euro attraverso una quota dell'IMU comunale; per gli anni dal 2016, la quota di IMU comunale è di euro 2.768.800.000.

Nei predetti anni, conseguentemente, è versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota di pari importo dell'IMU comunale. L'IMU di propria spettanza da iscrivere in bilancio è la quota dell'imposta propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato (art. 6, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68). La dotazione del fondo potrà essere variata in aumento o riduzione.

A decorrere dal 2014, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni (art. 1, comma 380-ter, lett. a).

Dal 2016, una quota del fondo di solidarietà, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i Comuni per i quali il riparto dell'importo di euro 3.767.450.000 non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base (art. 1, comma 380-sexies, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. f, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

La quota di 80 milioni di euro è ripartita in modo da garantire a ciascun Comune beneficiario l'equivalente del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base.

In caso di incapienza, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti IMU (art. 47, comma 11).

Con D.M. Interno 26 febbraio 2015, è stato determinato il riparto 2015, 2016, 2017 e 2018, a carico di ciascun Comune (in suppl. ord. n. 8 alla G.U. n. 56 del 9 marzo 2015).

I criteri di formazione e di riparto del fondo sono stabiliti con D.P.C.M., previo accordo in conferenza Stato-città-autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2016, per l'anno 2016, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli anni 2017 e successivi (art. 1, comma 380-ter, lett. b, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'art. 1, comma 17, lett. b, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

In mancanza di accordo, il D.P.C.M. è comunque emanato entro i quindici giorni successivi (art. 1, comma 380-ter, lett. c).

Il D.P.C.M. tiene conto dei seguenti criteri (art. 1, comma 380-ter, lett. b, Legge 24 dicembre 2012, n. 228):

- effetti finanziari derivanti dalla disposta soppressione della riserva allo Stato del gettito IMU e dall'introdotta riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- della diversa incidenza del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio e, per i Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna, dei trasferimenti erariali fiscalizzati, rispetto alle risorse complessive per l'anno 2012;
- della riduzione di 2.250 milioni di euro dei trasferimenti statali e del fondo sperimentale di riequilibrio;

- dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia;
- del gettito IMU 2013, spettante ai Comuni, ad aliquota base;
- della soppressione dell'IMU sull'abitazione principale e dell'istituzione della TASI.

Con il medesimo D.P.C.M. può essere variata in aumento o riduzione la quota di IMU comunale che affluisce al fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 380-ter, lett. d, nel testo modificato dall'art. 1, comma 17, lett. d).

Relativamente ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, una quota del 20% per l'anno 2015, del 30% per l'anno 2016, del 40% per l'anno 2017 e del 55% per l'anno 2018 dell'importo del fondo è accantonata per essere redistribuita tra i Comuni medesimi sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 1, comma 380-quater, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'art. 1, comma 17, lett. e, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

La redistribuzione è operata con lo stesso D.P.C.M. di cui al precedente punto.

A decorrere dal 2016, l'ammontare del fondo di solidarietà comunale al netto della quota di euro 3.767.450.000 di cui al precedente punto 2.1., erogato a ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario non ripartito sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui al precedente punto, è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo 2015 (art. 1, comma 380-septies, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. f, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

A decorrere dal 2016, l'ammontare del fondo di solidarietà comunale al netto della quota di euro 3.767.450.000 di cui al precedente punto, erogato a ciascun Comune delle Regioni Sicilia e Sardegna, è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del fondo 2015.

Per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse a ciascun Comune, al netto della quota di euro 3.767.450.000 di cui al precedente punto, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun Comune (art. 1, comma 380-octies, aggiunto).

A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 marzo di ciascun anno, è erogato ai Comuni un importo pari all'8% delle risorse di riferimento risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero Interno alla data del 16 settembre 2014 (art. 3, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125).

I Comuni contabilizzano l'anticipazione di risorse a titolo di riscossione di IMU.

L'anticipazione è recuperata dall'agenzia delle entrate in sede di versamento dell'IMU riscossa (art. 3, comma).

L'Ente ha previsto per l'anno 2016 un importo del Fondo di solidarietà comunale pari ad € 866.906,08.

Il principio della competenza finanziaria esclude i trasferimenti dello stato dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

TITOLO II

TRASFERIMENTI CORRENTI

Denominazione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	€ 528.030,23	€ 389.933,95	€ 389.933,95
Trasferimenti correnti da famiglie			
Trasferimenti correnti da imprese			
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private			
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del mondo			
TOTALE	€ 528.030,23	€ 389.933,95	€ 389.933,95

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Denominazione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 438.802,42	€ 225.342,14	€ 235.342,14
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Interessi attivi	€ 3.236,61	€ 3.175,04	€ 100,00
Altre entrate da redditi di capitale			
Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 160.915,94	€ 125.506,52	€ 126.506,52
TOTALE	€ 612.954,97	€ 364.023,70	€ 371.948,66

VENDITA SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono gli asili nido, la mensa scolastica e gli impianti sportivi.

	Entrate/ Proventi prev.li 2016	Spese/ Costi prev.li 2016	% di copertura 2016	% di copertura 2015
Asilo nido			0,00%	
Impianti sportivi			0,00%	
Mattatoi pubblici			0,00%	
Mense scolastiche	€ 63.096,00	€ 113.843,06	55,42%	51,65%
Stabilimenti balneari			0,00%	
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre			0,00%	
Uso di locali adibiti a riunioni			0,00%	
Centri estivi			0,00%	
Totale	€ 63.096,00	€ 113.843,06	55,42%	

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

In questa sezione vengono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto degli immobili di proprietà dell'ente.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce prevalentemente alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Tali sanzioni pari ad € 10.000,00 sono state stimate secondo quanto disposto dal principio contabile. In base a quanto previsto dal Codice della strada si è provveduto a destinare almeno il 50% agli interventi di cui all'art. 208 CdS.

Una quota pari ad € 0,00 è stata accantonata nel Fondo crediti dubbia esigibilità, poiché trattasi di entrate accertate per cassa.

TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Denominazione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Contributi agli investimenti	€ 2.537.044,83	€ 3.797.380,12	€ 2.004.000,00
Trasferimenti in conto capitale			
Altri trasferimenti in conto capitale			
Alienazione di beni materiali ed immateriali	€ 206.100,00	€ -	€ -
Altre entrate in c/capitale	€ 80.987,40	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<i>di cui Permessi per costruire</i>			
TOTALE	€ 2.824.132,23	€ 3.812.380,12	€ 2.019.000,00

TITOLO V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Descrizione	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Totale	€ -	€ -	€ -

TITOLO VI ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

L'incidenza della spesa per interessi passivi sui primi tre titoli dell'entrate e' pari al 6,48%.
Si riportano a seguire i principali dati relativi agli interessi passivi, al debito residuo, ai prestiti rimborsati, al debito medio per abitante.

	2016	2017	2018
Interessi passivi	€ 204.149,18	€ 193.219,84	€ 181.968,28
% su entrate correnti	6,48%	7,15%	6,76%
Limite art. 204 Tuel	10%	10%	10%

anno	2014	2015	2016	2017	2018
debito residuo	€ 4.556.862	€ 4.342.643	€ 4.117.233	€ 3.900.978	€ 3.673.794
nuovi prestiti	€ -	€ -			
prestiti rimborsati	-€ 214.219	-€ 225.410	-€ 216.255	-€ 227.184	€ 217.357
estinzioni anticipate					
totale fine anno	€ 4.342.643	€ 4.117.233	€ 3.900.978	€ 3.673.794	€ 3.891.151
abitanti al 31/12	4229	4215	4215	4215	4215
debito medio per abitante	€ 1.026,87	€ 976,80	€ 925,50	€ 871,60	€ 923,17

A fronte di tale dato l'indebitamento globale per gli esercizi 2016-2018 è pari:

ENTRATE	2016	2017	2018
1	€ 2.010.647,55	€ 1.950.035,55	€ 1.928.935,55
2	€ 528.030,23	€ 389.933,95	€ 389.933,95
3	€ 612.954,97	€ 364.023,70	€ 371.948,66
TOTALE CORRENTI	€3.151.632,75	€2.703.993,20	€2.690.818,16
RESIDUO CAPITALE MUTUI	€ 4.117.233,00	€ 3.900.978,00	€ 3.673.794,00
INCIDENZA	76,55%	69,32%	73,24%

Nel corso del 2016 è previsto che verrà assunto un mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo, con contributo in c/interessi dello stesso istituto mutuante, per lavori di completamento strutture sportive.

Il programma triennale dei Lavori pubblici, previsto dall'art.128 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005.

Il programma dei lavori pubblici è stato redatto rispettando le priorità previste dalla normativa privilegiando quindi le manutenzioni, il recupero del patrimonio esistente, il completamento dei lavori già iniziati, i lavori con progetti esecutivi approvati e le opere con finanziamento privato.

Al bilancio occorre allegare anche il crono programma degli investimenti da redigersi conformemente a quanto contenuto nel principio contabile n. 2 allegato al Dpcm 28/12/2012.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

FONTE DI FINANZIAMENTO	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Alienazioni	€ 206.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Capitale di privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi per permessi per costruire	€ 80.947,40	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Monetizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate diverse Tit.IV	€ 2.537.044,93	€ 3.797.380,12	€ 2.004.000,00
Entrate correnti	€ 3.151.632,75	€ 2.703.993,20	€ 2.690.818,16
Avanzo di amministrazione	€ 146.147,25	€ 0,00	€ 0,00
Indebitamento	€ 149.973,77	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 904.462,81	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	€ 636.200,05	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 7.812.508,96	€ 6.516.373,32	€ 4.709.818,16

Gli importi inseriti nel Programma trovano corrispondenza nel bilancio di previsione.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi;
- per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media (semplice) calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i suddetti crediti è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2014 per complessivi € 219.459,93.

Le tipologie di entrata individuate per il calcolo del FCDE sono:

- 10101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"
- 30200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione"
- 30400 "Altre entrate da redditi da patrimonio"

Nel rendiconto 2015, invece, il FCDE accantonato è di € 298.975,44 e deriva dal seguente calcolo:

**COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI**PIAZZA MAGISTRATI MAINIERI, 1
85034 FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI****Esercizio 2015**

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATESI NELLESEERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	INDEBITO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
1010100	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	193.735,70	449.583,58	643.319,68	170.384,91	170.384,91	26,49%
1010300	Tipologia 103: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	50.102,81	0,00	50.102,81	-	-	-
1000300	TOTALE TITOLO 1	243.838,51	449.583,58	693.422,49	170.384,91	170.384,91	24,57%
2010100	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	123.753,99	201.603,68	325.357,67	-	-	-
2010100	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	5.128,31	5.128,31	0,00	0,00	0,00%
2000300	TOTALE TITOLO 2	123.753,99	206.731,99	330.485,98	0,00	0,00	0,00%
3010000	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	51.435,11	107.271,47	158.756,58	38.278,84	38.278,77	24,11%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborso e altre entrate correnti	307.875,19	18.374,47	326.245,66	90.310,76	90.310,76	27,68%
3000300	TOTALE TITOLO 3	360.019,28	128.245,94	488.265,22	128.589,60	128.590,53	26,34%
4020000	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	477.205,02	2.122.074,36	2.599.279,38	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	117.784,60	1.722.074,36	1.839.858,96			
	Contributi agli investimenti da UE	359.420,42	400.000,00	759.420,42	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	107.748,07	20.918,55	128.666,62	0,00	0,00	0,00%
4000300	TOTALE TITOLO 4	584.953,09	2.142.992,91	2.727.946,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	1.312.564,87	2.927.554,62	4.240.119,69	298.974,51	298.975,44	7,05%
	Di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	584.953,09	2.142.992,91	2.727.946,00	0,00	0,00	0,00%
	Di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	777.611,78	784.561,71	1.562.173,69	298.974,51	298.975,44	19,17%

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	4.240.119,69	298.975,44
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	
TOTALE	4.240.119,69	298.975,44

Per il Bilancio 2016 la quota da accantonarsi è pari ad € 45.438,72 e scaturisce dalla seguente evidenza:

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanzamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.143.741,47			
	di cui accertati per cassa sulle base del principio contabile 3.7	479.376,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	664.365,47	35.844,59	35.844,59	3,13%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	866.906,08	0,00	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.010.647,55	35.844,59	35.844,59	
	<i>Trasferimenti correnti</i>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	528.030,23	0,00	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	528.030,23	0,00	0,00	
	<i>Entrate extratributarie</i>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	438.802,42	62,87	62,87	0,01%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	3.236,61	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	160.915,94	9.531,26	9.531,26	5,92%
3000000	TOTALE TITOLO 3	612.954,97	9.594,13	9.594,13	
	<i>Entrate in conto capitale</i>				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.537.044,83			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.537.044,83			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	206.100,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	80.987,40	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.824.132,23	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	5.975.764,98	45.438,72	45.438,72	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	3.151.632,75	45.438,72	45.438,72	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	2.824.132,23	0,00	0,00	

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, qualora la copertura dell'eventuale disavanzo che fosse derivato dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presentava un importo sufficiente a comprenderlo, poteva essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L'art. 1 comma 509 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 estendeva questa possibilità ai 30 esercizi finanziari successivi.

SPESE

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

CLASSIFICAZIONE SPESE PER MISSIONE - TOTALE GENERALE

Missioni		2015	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	€ 1.929.976,51	€ 1.963.289,58	€ 926.225,05	€ 1.240.876,04
2	Giustizia				
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 153.141,12	€ 133.739,70	€ 118.626,97	€ 118.737,26
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 1.449.573,93	€ 1.688.456,71	€ 794.454,89	€ 235.654,89
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 16.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 48.278,34	€ 186.904,46	€ 171.001,00	€ 21.001,00
7	Turismo	€ 96.807,37	€ 32.700,00	€ 757.880,12	€ 400.500,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 23.141,31	€ 22.193,20	€ 1.170.000,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 810.925,06	€ 801.128,26	€ 551.262,21	€ 901.262,21
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 1.331.687,86	€ 685.065,25	€ 538.062,77	€ 304.062,77
11	Soccorso civile	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.620.185,63	€ 1.756.129,59	€ 222.342,55	€ 822.342,55
13	Tutela della salute				
14	Sviluppo economico e competitività			€ 620.000,00	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		€ 10.000,00		
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 47.040,00	€ 47.040,00	€ 167.040,00	€ 207.040,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
19	Relazioni internazionali				
20	Fondi e accantonamenti	€ 74.069,80	€ 62.998,25	€ 56.573,90	€ 56.516,06
50	Debito pubblico	€ 440.990,83	€ 420.403,86	€ 420.403,86	€ 399.325,38
60	Anticipazioni finanziarie	€ 1.475.557,91	€ 1.249.512,61	€ 745.792,01	€ 745.792,01
99	Servizi per conto terzi	€ 546.000,00	€ 861.000,00	€ 851.000,00	€ 826.000,00
	TOTALE	€ 10.064.875,67	€ 9.923.061,47	€ 8.113.165,33	€ 6.281.610,17

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MISSIONE

Missioni		2015	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	€ 1.371.037,56	€ 1.461.384,40	€ 918.725,05	€ 925.876,04
2	Giustizia				
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 153.141,12	€ 133.739,70	€ 118.626,97	€ 118.737,26
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 392.900,48	€ 286.213,86	€ 234.454,89	€ 235.654,89
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 16.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 38.276,00	€ 31.001,00	€ 21.001,00	€ 21.001,00
7	Turismo	€ 33.467,88	€ 32.700,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 7.500,00	€ 7.500,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 595.200,94	€ 567.452,05	€ 551.262,21	€ 551.262,21
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 212.090,77	€ 191.182,05	€ 138.062,77	€ 130.062,77
11	Soccorso civile	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.335.149,08	€ 927.685,76	€ 222.342,55	€ 222.342,55
13	Tutela della salute				
14	Sviluppo economico e competitività				
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 7.040,00	€ 7.040,00	€ 7.040,00	€ 7.040,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
19	Relazioni internazionali				
20	Fondi e accantonamenti	€ 74.069,80	€ 62.998,25	€ 56.573,90	€ 56.516,06
50	Debito pubblico	€ 440.990,83	€ 420.403,86	€ 420.403,86	€ 399.325,38
60	Anticipazioni finanziarie	€ 1.475.557,91	€ 1.249.512,61	€ 745.792,01	€ 745.792,01
99	Servizi per conto terzi	€ 546.000,00	€ 861.000,00	€ 851.000,00	€ 826.000,00
	TOTALE	€ 6.699.922,37	€ 6.242.313,54	€ 4.308.285,21	€ 4.262.610,17

Note: Le principali variazioni sono di seguito analizzate con riferimento alla natura della spesa (Macroaggregato).

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

Macroaggregati		Ass./Rendiconto 2015	Previsione 2016	Incremento % 2016/2015
101	Redditi da lavori dipendente	€ 810.590,49	€ 852.486,95	5,17%
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 60.558,63	€ 78.204,31	29,14%
103	Acquisto di beni e servizi	€ 1.061.879,74	€ 1.725.536,53	62,50%
104	Trasferimenti correnti	€ 305.860,75	€ 747.916,25	144,53%
105	Trasferimenti di tributi (solo regioni)	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
106	Fondi perequativi (solo regioni)	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
107	Interessi passivi	€ 215.580,59	€ 204.149,18	-5,30%
108	Altre spese per redditi di capitali	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 162,00	€ 4.252,68	89,20%
110	Altre spese correnti	€ 94.226,11	€ 303.000,35	221,57%
Totale spese correnti		€ 2.548.858,31	€ 3.915.546,25	53,62%

SPESA DI PERSONALE

	Rendiconto 2014	Ass./Rendiconto 2015	Bilancio di Previsione 2016
intervento 01	€ 797.425,20	€ 814.317,99	€ 852.486,95
intervento 03	€ -		
irap	€ 50.899,21	€ 53.693,84	€ 59.205,72
altre da specificare	€ -		
Totale spese di personale	€ 848.324,41	€ 868.011,83	€ 911.692,67
spese escluse	€ -		
Spese soggette al limite(comma 557 o 562)	€ 848.324,41	€ 868.011,83	€ 911.692,67
Totale spese correnti	€ 2.546.318,82	€ 2.548.858,31	€ 3.915.546,25
incidenza spese di personale su spese correnti	33,32%	34,05%	23,28%

CLASSIFICAZIONE SPESE INVESTIMENTO PER MISSIONE

Missioni		2015	2016	2017	2018
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	€ 558.938,95	€ 501.905,18	€ 7.500,00	€ 315.000,00
2	Giustizia				
3	Ordine pubblico e sicurezza				
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 1.056.673,45	€ 1.402.242,85	€ 560.000,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 10.002,34	€ 155.903,46	€ 150.000,00	
7	Turismo	€ 63.339,49		€ 737.380,12	€ 380.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 15.641,31	€ 14.693,20	€ 1.170.000,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 215.724,12	€ 233.676,21		€ 350.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 1.119.597,09	€ 493.883,20	€ 400.000,00	€ 174.000,00
11	Soccorso civile				
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 285.036,55	€ 828.443,83		€ 600.000,00
13	Tutela della salute				
14	Sviluppo economico e competitività			€ 620.000,00	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		€ 10.000,00		
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 160.000,00	€ 200.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
19	Relazioni internazionali				
20	Fondi e accantonamenti				
50	Debito pubblico				
60	Anticipazioni finanziarie				
99	Servizi per conto terzi				
TOTALE		€ 3.364.953,30	€ 3.680.747,93	€ 3.804.880,12	€ 2.019.000,00

INVESTIMENTI SENZA ESBORSI FINANZIARI

Investimento	Importo
opere a scomputo di permesso di costruire	€ -
acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	€ -
permute	€ -
project financing	€ -
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006	€ -
Totale	€ -

ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'operazione in argomento consente, pertanto, di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il patto di stabilità interno viene azzerato nel 2016, come indicato dalla legge di Stabilità 2016, che reca la seguente previsione:

“..407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

..410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

La disciplina risulta pertanto migliorativa, permettendo di non considerare nel calcolo dei saldi, la spesa per rimborso di prestiti e le somme accantonate per fondo crediti di dubbia esigibilità.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	904,00		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	627,00		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2011,00	1950,00	1929,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	528,00	390,00	390,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	528,00	390,00	390,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	613,00	364,00	372,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2824,00	3812,00	2019,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	5976,00	6516,00	4710,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3916,00	2484,00	2473,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	45,00	45,00	45,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	191,00	14,00	22,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3680,00	2425,00	2406,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3681,00	3805,00	2019,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	206,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	3475,00	3805,00	2019,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		7155,00	6230,00	4425,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		352,00	286,00	285,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-17,00	-17,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		335,00	269,00	285,00

Legenda

Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/-Sezione/Pareggio bilancio e Patto stabilità> (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

GLI ENTI, GLI ORGANISMI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Come previsto dall'art.3 del Dpcm 28 dicembre 2011, ciascun ente locale coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale. Lo stesso Dpcm definisce "ente strumentale" degli enti locali l'azienda o l'ente, pubblico o privato nel quale l'ente locale:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Le convenzioni ed i consorzi di enti locali, così come le aziende speciali, sono considerati enti strumentali degli enti locali.